



*Comune di Spoleto*

*Ripartizione Servizi e Sviluppo Economico*

*Ufficio Sviluppo Economico*

*Piazza del Comune, 1 - 06049 Spoleto PG*

---

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **SERVIZIO TAXI**

# REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO DI TAXI

## ART. 1

### (Definizione servizio di TAXI)

Il servizio di TAXI è un "autoservizio pubblico non di linea"; con esso si provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea ed è effettuato su richiesta dei trasportati in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Tale servizio ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata.

## ART. 2

### (Disciplina del servizio)

Il servizio di TAXI è disciplinato:

- dal D.P.R. 495 del 16/12/1992;
- dalla L. n. 21 del 15 gennaio 1992;
- dal D.M. 19 novembre 1992;
- dal D.M. 20 aprile 1993;
- dalla Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 884 del 4/03/1993;
- dalla L.R. n. 17 del 14/06/1994;
- dal D.M. n. 572 del 15/12/1992;
- dall'art. 86 del vigente Codice della Strada;
- dall'articolo 121 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 nonché dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940 n. 635;

## ART. 3

### (Numero degli autoveicoli da adibire al servizio)

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di TAXI viene determinato dal presente Regolamento sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1 della L.R. n. 17/94 (Relazione tecnica: allegato A).

**NUMERO LICENZE = 9** di cui una ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.

Tale numero dovrà essere ricalcolato ogni 4 anni.

## ART. 4

### (Domanda per esercitare il servizio)

Per esercitare il servizio di TAXI occorre essere in possesso sia dell'autorizzazione di cui l'art. 121 del T.U.L.P.S. e sia di apposita licenza comunale di cui al presente Regolamento.

Per il rilascio delle licenze previste all'art. 3 del presente Regolamento è necessario, ai sensi del comma 1, art. 8 L. n. 21/92, bandire pubblici concorsi tramite la predisposizione e l'approvazione di appositi bandi.

La Deliberazione di Consiglio Comunale con cui è indetto il concorso pubblico, di cui al precedente comma, deve indicare:

- a) la forma del concorso;
- b) il numero delle licenze messe a concorso;
- c) i requisiti generali e specifici di ammissione;
- d) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

L'emanazione del Bando dovrà avvenire:

- 1) - in caso di prima applicazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
- 2) - successivamente entro 90 giorni dal momento che si è resa disponibile una o più autorizzazioni.
- 3) - nel caso che l'assegnazione delle autorizzazioni previste dal bando non si verifichi si dovrà emanarne un altro dopo 180 giorni ma prima di 360 giorni dalla data di emanazione del Bando precedente; i tempi di cui sopra dovranno essere rispettati anche se nel frattempo si rendessero disponibili altre autorizzazioni. In caso di eventi eccezionali e per tutelare l'interesse pubblico è possibile derogare ai termini di cui sopra.

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di TAXI deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco con firma autenticata ai sensi della L. n. 15/68 nei modi e nei termini stabili dal bando di cui sopra.

Nella domanda il richiedente, deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale e di altro eventuale recapito.

Nella domanda dovrà essere dichiarato quanto segue:

- generalità e residenza del richiedente;
- domicilio della ditta;
- codice fiscale;
- patente di guida;
- C.A.P. - Certificato abilitazione professionale;
- iscrizione al ruolo presso la Camera di Commercio di cui all'art. 6 della L. n. 21/92;
- impegno a non espletare altre attività che limitano il regolare svolgimento del servizio;
- disponibilità in proprietà o in leasing del veicolo o dei mezzi finanziari per acquisirlo;
- di non essere in possesso di licenza per l'esercizio di TAXI o di autonoleggio e di non aver trasferito la licenza precedente prima di cinque anni;
- di non aver esercitato l'attività di taxista senza i presupposti e le condizioni previste dal presente regolamento;
- di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza riguardanti licenze per il servizio di taxi.

La licenza può essere rilasciata ad imprese che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

I titolari di licenza di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane L. 443/85;
- associarsi in cooperative di produzione lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di

servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

- associarsi in consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge

Tutti i richiedenti che intendono usufruire delle preferenzialità previste da successivo art. 5 dovranno allegare alla domanda la documentazione necessaria.

### **ART. 5 (Titoli preferenziali)**

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di esercizio, ai sensi dell'art. 8 - comma 4 della L. n. 21/92 essere stato sostituito alla guida del titolare della licenza di TAXI o di autonoleggio per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

Sono considerati titoli con valenza subordinati al precedente:

- a) la conoscenza parlata di una lingua europea oltre all'italiano (punti 20);
- b) il titolo di studio (licenza media = punti 5 / diploma media superiore = punti 10 / laurea = punti 15 . Tali punteggi non sono tra loro cumulabili).

I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso.

In caso di parità dei titoli e di punteggi si tiene conto della data della domanda e se ancora in parità, del reddito familiare più basso;

### **ART. 6 (Cause di impedimento al rilascio della licenza)**

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio di TAXI:

- a) l'essere già titolari di licenza di TAXI;

- b) l'essere già titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
- c) l'aver trasferito analoga autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- d) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate ingiudicate, per delitti non colposi, a pene, restrittive della libertà personale;
- e) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente;
- f) l'aver superato il 65<sup>o</sup> anno di età;

#### **ART. 7**

##### **(Assegnazione della licenza)**

Il Sindaco o suo delegato, sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento e a seguito dell'emanazione del bando previsto dal precedente art. 4, predisporre una graduatoria, sentita la Commissione di cui all'art. 19, entro 60 giorni dalla data di scadenza del Bando. La Giunta Comunale con proprio atto approva la graduatoria così formulata e assegna contemporaneamente le licenze. La graduatoria prima di diventare esecutiva deve essere pubblicata per dieci giorni all'albo pretorio del Comune ed inviata alle ditte che hanno inoltrate le domande.

#### **ART. 8**

##### **(Rilascio della licenza)**

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco dopo che la graduatoria di cui al precedente articolo, approvata dalla Giunta Comunale, è diventata esecutiva e l'assegnatario:

- 1) ha presentato la documentazione necessaria al rilascio;
- 2) ha ottenuto l'autorizzazione di cui l'art. 121 del T.U.L.P.S. 18/7/31 n. 773.
- 3) è in possesso dell'autovettura (in proprietà o il leasing) e ne dia dimostrazione presentando la documentazione relativa;

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente l'avvenuta assegnazione all'interessato il quale dovrà produrre entro e non oltre 60 gg., pena la decadenza, la seguente documentazione:

- a) certificato cittadinanza e residenza (per i non residenti nel Comune di Spoleto);
- b) fotocopia autentica patente e certificato abilitazione (C.A.P.);
- c) copia autenticata certificato di iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicolo di cui l'art. 6 L. 21/92;
- d) certificato attestante l'assenza di condanne passate ingiudicate.

Il Titolare della licenza dovrà presentare la stessa agli organi competenti per il rilascio dell'apposita carta di circolazione del veicolo destinato al servizio e la cui copia autentica dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre venti giorni dal rilascio della stessa.

L'Ufficio comunale competente trascriverà quindi i dati del veicolo sull'atto autorizzatorio.

#### **ART. 9**

##### **(Durata di validità della licenza)**

La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi artt. 12 - 13 e 14.

Per il rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda in bollo rivolta al Sindaco dichiarando nella stessa che si è in possesso di tutti i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

#### **ART. 10**

##### **(Trasferibilità della licenza)**

La licenza comunale di esercizio può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di autorizzazione, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti previsti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché sempre in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia trasferito la autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso o trasferita se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Nei casi di forza maggiore (incidente grave che non permetta il prosieguo dell'attività, grave malattia accertata dalla ULSS competente) si riconosce comunque al titolare di mantenere la titolarità della licenza per un massimo di 5 anni.

#### **ART. 11 (Inizio del servizio)**

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveettura la cui prima immatricolazione non sia superiore a cinque anni, entro 30 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

#### **ART. 12 (Sospensione della licenza)**

La licenza comunale di esercizio è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi qualora il Titolare:

- a) contravvenga agli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia e dal provvedimento autorizzatorio;
- b) sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dei casi previsti all'art. 10, commi 1 e 2 della L. n. 21/92;
- c) interrompa il servizio senza giustificato motivo;
- d) non applichi le tariffe in vigore;

Il provvedimento di sospensione è adottato dal Sindaco o suo delegato sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 19.

L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento inadempitivo, con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Il Sindaco si deve pronunciare in via definitiva entro i successivi 30 giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.

#### **ART. 13 (Revoca della licenza)**

La licenza comunale di esercizio è revocata dal Sindaco sentita la Commissione Comunale di cui l'art. 18 qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati nell'articolo precedente.

Anche per la revoca si applicano le disposizioni dell'ultimo comma del precedente articolo.

#### **ART. 14 (Decadenza della licenza)**

La licenza comunale di esercizio decade:

- a) - per la perdita da parte del titolare anche di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione stessa;
- b) - per la messa in liquidazione, nei casi previsti dalla legge della ditta.
- c) - per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla autorizzazione da parte del titolare della stessa
- d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

Anche per la decadenza è necessario adottare quanto prescritto dall'ultimo comma dell' art. 12 del presente atto.

Sia del provvedimento di decadenza che di revoca dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

### **ART. 15**

#### **(Tipo e requisiti degli autoveicoli da adibire al servizio)**

Possono essere destinati ad effettuare il servizio di TAXI i veicoli individuati come tali dal vigente codice della strada.

L'art. 85 del vigente Codice della strada dispone che la carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale di esercizio.

Non si potrà iniziare il servizio con veicoli usati di età superiore a 5 anni.

Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato e portano sul tetto un contrassegno luminoso inamovibile con la scritta "TAXI" e devono essere di colore bianco.

Ad ogni vettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito con apposito e separato atto dall'Ufficio Commercio del Comune.

I veicoli di prima immatricolazione dovranno essere muniti di marmitta catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

### **ART. 16**

#### **(Verifica e revisione degli autoveicoli)**

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, agli accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Umbria o suo delegato (art. 86 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977).

I Titolari di autorizzazione per il servizio da noleggio con conducente qualora volessero adibire a tale servizio autoveicoli usati e non di prima immatricolazione con vita inferiore ad anni due devono effettuare una dichiarazione che attesti che l'autoveicolo si trova in buono stato di conservazione e di decoro.

Per veicoli usati di maggiore età sarà effettuata una verifica da parte della Commissione Comunale di cui all'art. 19.

Ove gli autoveicoli non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza e sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto prima alla sospensione poi alla revoca della autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13.

### **ART. 17**

#### **(Sostituzione dell'autoveicolo)**

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché, se usato, in ottimo stato d'uso da verificarsi come previsto dall'art. 16.

In tale ipotesi, sulla autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta con le modalità previste dall'art. 8.

### **ART. 18**

#### **(Tariffe)**

Le tariffe massime da applicare per il servizio di taxi sono determinate con deliberazione di Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale di cui l'art. 19, applicando per quanto compatibili i criteri di cui il DECRETO MINISTERO DEI TRASPORTI 20 aprile 1993.

La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 21/92, le autovetture devono essere munite di tassametro omologato attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

Il tassametro deve essere azionato quando inizia il servizio.

La rideterminazione di tali tariffe dovrà essere effettuata almeno ogni quattro anni e comunque, anche su richiesta delle Associazioni delle categoria interessate, quando avvengono delle variazioni significative negli elementi attinenti il calcolo delle tariffe stesse; in questa ultima ipotesi la rideterminazione delle tariffe potrà avvenire con un intervallo di tempo superiore ad un biennio.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tener costantemente esposte nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie stabilite. Per la mancata esposizione è prevista una sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000.

In caso di comprovata non applicazione delle tariffe stabilite verranno applicate le disposizioni previste dagli artt. 12 - 13 - 14 del presente Regolamento.

#### **ART. 19 (Commissione Consultiva Comunale)**

Ai sensi dell'art. 4 - comma 4 della L. n. 21/92 e dell'art. 3 della L.R. n. 17/94 è istituita la Commissione Consultiva Comunale ed dovrà essere rinnovata entro 45 giorni dall'avvio di ciascuna legislatura. La Commissione è nominata con atto di Giunta Comunale. (artt. 32 - 35 L. 142/90).

Le funzioni di segretaria sono svolte da un dipendente Comunale dell'Ufficio Commercio-Sviluppo economico.

La Commissione è composta da:

- a) Il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Un esperto del settore designato dalla Giunta Comunale;
- c) Il Comandante dei Vigili Urbani del Comune o in sua assenza un suo delegato appartenente sempre al corpo dei Vigili Urbani cittadini;
- d) due esperti del settore nominati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciali;
- e) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale;

La Commissione è validamente riunita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto è palese salvo che un terzo dei presenti richieda la votazione segreta.

Ogni riunione viene redatto un processo verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario e nel quale ogni Commissario ha diritto di fare annotare le proprie osservazioni.

Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio ma non vincolante.

Sono viziata le riunioni a cui partecipano soggetti interessati all'esito delle deliberazioni o dipendenti comunali non in veste di semplici esperti o consulenti.

Il termine ordinario di otto giorni stabilito tra la convocazione e la riunione può essere derogato solo eccezionalmente e per comprovati motivi.

I membri della Commissione assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono sostituibili, senza necessità di diffida, salvo che abbiano ripreso a partecipare regolarmente alle riunioni.

In caso di sostituzione la Commissione ne prende atto e né da comunicazione all'organo comunale competente per i provvedimenti conseguenti.

## **ART. 20** **(Responsabilità nell'esercizio)**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in concessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

## **ART. 21** **(Obblighi dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti degli autoveicoli)**

Il servizio di taxi, obbligatorio all'interno delle aree comunali, ai sensi dell'art. 2 della L. 21/92, si rivolge ad una utenza indifferenziata e il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale.

Lo stazionamento dei mezzi avviene in luogo pubblico e cioè in P.zza Polvani (stazione FF.SS.), P.zza Garibaldi e P.zza della Libertà. Con ordinanza sindacale, sentita la Commissione di cui l'art. 19 è possibile modificare i luoghi di stazionamento.

I conducenti degli autoveicoli in servizio di taxi debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:  
a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti

incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza il provvedimento di sospensione di cui all'art. 12 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

## **ART. 22** **(Divieti per i conducenti degli autoveicoli)**

I conducenti dei taxi devono rispettare le seguenti norme di comportamento:

- a) non devono far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- b) non devono trasportare animali propri sull'autoveicolo;
- c) non devono modificare, di loro iniziativa, il percorso stabilito dall'utente;
- d) non devono chiedere, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo oltre a quelli risultanti dal tassametro omologato;
- e) non devono fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

## **ART. 23** **(Sostituzione alla guida)**

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 21/92 i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo regionale di cui alla legge suddetta ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 all'anno;

- d) per sospensione o ritiro temporaneo patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;

Possono altresì avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo regionale della citata legge, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 del Codice Civile.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo regionale di cui alla suddetta legge fino al raggiungimento della maggiore età.

#### **ART. 24** **(Ferie, Turni e Orari di lavoro)**

Il Sindaco con propria ordinanza provvederà, sentita la commissione di cui al precedente art. 19, a stabilire i turni per i vari siti di stazionamento e gli orari di lavoro.

I titolari di licenza potranno usufruire durante l'arco dell'anno di ferie, anche con periodi cumulati, per un massimo di giorni trenta. Dieci giorni prima del periodo prescelto devono comunicare le ferie all'Ufficio Commercio del Comune.

Il Sindaco, in particolari periodi e per comprovate esigenze di pubblico interesse, può non consentire l'effettuazione delle ferie.

#### **ART. 25** **(Condizioni di servizio per portatori di Handicap)**

Ai sensi dell'art. 14 della L. n. 21/92 i titolari di licenza hanno l'obbligo di trasportare i soggetti portatori di handicap usando tutti gli accorgimenti necessari per agevolare il trasporto stesso.

Una delle licenze previste al precedente art. 3 del presente Regolamento dovrà essere rilasciata con l'obbligo di attrezzare il relativo veicolo in modo tale che

sia possibile il trasporto di portatori di handicap di particolare gravità in attuazione della L. n. 118/71.

#### **ART. 26** **(Sanzioni amministrative)**

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 17/94 l'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi o del suo sostituto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 21/92 è punita con la sospensione dal servizio di giorni trenta.

Per la sospensione di cui al comma precedente è competente il Comune che provvede con il procedimento di cui al 4 comma dell'art. 9 della L.R. n. 17/94.

Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Nuovo Codice della strada, chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire da 200.000 a 800.000. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo.

Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Nuovo Codice della Strada, chiunque, pur essendo munito di licenza guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 400.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza.

#### **ART. 27** **(Disposizioni finali)**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alla normativa nazionale e regionale richiamata all'art. n. 2, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.